

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero degli affari esteri nell'ambito della Conferenza dei servizi allo scopo indetta presso il Ministero dello sviluppo economico in data 17 novembre 2009;

Considerato che la citata Camera ha dimostrato di aver svolto negli ultimi due anni attività in favore degli scambi commerciali con l'Italia e di assistenza agli operatori economici;

Considerato che il Paese riveste una posizione di interesse per gli scambi con l'estero dell'Italia;

Considerato che lo Statuto della Camera all'art. 3 della summenzionata legge n. 518/1970;

Visto l'art. 22, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che disciplina l'impiego della denominazione «Camera di commercio»;

Decreta:

La Camera di commercio e industria moldo-italiana, con sede a Chisinau, in Repubblica Moldova, è riconosciuta, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, quale Camera di commercio italiana all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: CELI

09A15416

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento della Camera di commercio italiana all'estero di Sharjah.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

Vista la legge 1° luglio 1970, n. 518, relativa al riconoscimento, quali Camere di commercio italiane all'estero,

delle associazioni di operatori economici, libere, eletive, costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Vista la domanda del 31 gennaio 2006, con cui la Italian Industry & Commerce Office in UAE (IICUAE), con sede a Sharjah ha chiesto il predetto riconoscimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero degli affari esteri nell'ambito della Conferenza dei servizi allo scopo indetta presso il Ministero dello sviluppo economico in data 17 novembre 2009;

Considerato che la citata Camera ha dimostrato di aver svolto negli ultimi due anni attività in favore degli scambi commerciali con l'Italia e di assistenza agli operatori economici;

Considerato che il Paese riveste una posizione di interesse per gli scambi con l'estero dell'Italia;

Considerato che lo Statuto della Camera è conforme all'art. 3 della summenzionata legge n. 518/1970;

Visto l'art. 22, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che disciplina l'impiego della denominazione «Camera di commercio»;

Decreta:

La Italian Industry & Commerce Office in UAE (IICUAE), con sede a Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, è riconosciuta, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, quale Camera di commercio italiana all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: CELI

09A15417

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 2009.


Assegnazione di risorse per il finanziamento di interventi volti a fronteggiare situazioni di crisi ivi compresi gli stabilimenti Fiat di Pomigliano D'Arco e Termini Imerese (fondo strategico della Presidenza del Consiglio dei Ministri). (Deliberazione n. 36/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono isti-

tuiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo econo-



mico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33 e, in particolare, l'art. 7-quinquies, commi 10 e 11, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;

Vista la propria delibera 6 marzo 2009, n. 4 (G.U. n. 121/2009) con la quale è stata disposta una riserva di programmazione di 9.053 milioni di euro, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il sostegno dell'economia reale e delle imprese, che costituisce la dotazione iniziale del richiamato Fondo strategico per il Paese;

Vista la nota del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. SSL/9660 del 25 giugno 2009 concernente la richiesta di parere, ai sensi del punto 3 della citata delibera n. 4/2009, del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta di assegnazione urgente dell'importo di 300 milioni di euro a carico del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la stessa Presidenza, al fine di fronteggiare le situazioni di grave crisi degli stabilimenti FIAT di Pomigliano d'Arco e di Termoli Imerese, corrispondendo in tal modo alle esigenze di settore segnalate dal Ministero dello sviluppo economico con la richiesta n. 17443 del 19 giugno 2009;

Udito l'intervento formulato in seduta dal Ministro dello sviluppo economico il quale precisa che la predetta assegnazione di 300 milioni di euro va in effetti riferita ad una serie di aziende che attraversano una gravissima fase di crisi tra le quali è ricompresa la FIAT per gli stabilimenti di Pomigliano d'Arco e di Termoli Imerese ed in altre regioni con il relativo indotto;

Ritenuto, in ragione dell'estrema urgenza che la proposta riveste, di dover disporre il finanziamento di 300 milioni di euro che consente di fronteggiare, nell'immediato, le predette situazioni di crisi;

Rilevato in seduta l'accordo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è disposta l'assegnazione di 300 milioni di euro a favore del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento di strumenti di intervento agevolativi volti a fronteggiare le situazioni di crisi di una serie di aziende tra le quali è ricompresa la FIAT per gli stabilimenti di Pomigliano d'Arco e di Termoli Imerese ed in altre regioni con il relativo indotto.

L'articolazione pluriennale di tali risorse sarà individuata sulla base dei fabbisogni annuali segnalati dal Ministero dello sviluppo economico, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS.

Il Ministero dello sviluppo economico presenterà a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2009, una relazio-

ne informativa sullo stato di utilizzazione delle risorse oggetto della presente assegnazione di 300 milioni di euro e sulle iniziative finanziarie anche attraverso strumenti agevolativi per i quali non è prevista l'approvazione da parte del CIPE.

Roma, 26 giugno 2009

*Il vice Presidente
TREMONTI*

*Il segretario del CIPE
MICCICHÉ*

*Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 117*

09A15411

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 23 dicembre 2009.

Determinazione dei canoni di gestione aeroportuale, per il periodo 2010-2012.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

DI CONCERTO CON

**IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI AEROPORTI ED IL TRASPORTO AEREO
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Visto l'art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come sostituito dall'art. 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la determinazione dei canoni di gestione aeroportuale in base al volume di traffico di passeggeri e merci;

Visto l'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, 12 novembre 1997, n. 521, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo n. 300/1999 e successive modificazioni che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

